

REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CE) n. 1498/1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 30, l'articolo 31, paragrafo 14, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1370/2001⁽⁴⁾, prevede come norma generale all'articolo 1 che ogni esportazione di prodotti lattiero-caseari per la quale è richiesta una restituzione sia subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione. Per una gestione efficace del mercato interno del latte scremato in polvere, prodotto che può formare oggetto di misure d'intervento, occorre rendere obbligatorio un titolo di esportazione e disporre che gli Stati membri comunichino questi dati alla Commissione. È necessario a tale scopo modificare il regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione, dell'8 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 732/2001⁽⁶⁾.

(2) È necessario correggere un errore di redazione sfuggito all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999.

(3) Per i prodotti lattiero-caseari nessun elemento relativo al saccarosio è preso in considerazione quando l'importo di base della restituzione per la parte lattica è fissato a

zero. È opportuno estendere questa disposizione al caso in cui non è fissata una restituzione per la parte lattica.

(4) I titoli definitivi per le esportazioni senza restituzione negli Stati Uniti in virtù del contingente supplementare previsto dall'accordo sull'agricoltura nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round⁽⁷⁾ (di seguito denominato «accordo sull'agricoltura»), non sono sottoposti alla costituzione di una cauzione. Per garantire per quanto possibile che tale contingente sia effettivamente sfruttato e che i titoli rilasciati a tale scopo siano effettivamente utilizzati, occorre prevedere la costituzione di una cauzione.

(5) Allo scopo di semplificare le cauzioni per i titoli provvisori di cui all'articolo 20, è opportuno modificare la cauzione relativa al titolo provvisorio e precisare il funzionamento della cauzione per il titolo definitivo.

(6) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«In deroga tuttavia al primo comma, un titolo di esportazione deve essere presentato per ogni esportazione dei prodotti di cui all'allegato I, categoria II.»

2) All'articolo 9, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) il 5 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;»

3) All'articolo 16, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, l'elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l'importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a zero o non è fissato.»

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 6.7.2001, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 9.7.1999, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- 4) All'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, l'importo «9 EUR» è sostituito da «6 EUR».
- 5) All'articolo 20, il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

«10. Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede, anche per quantitativi parziali, il titolo di esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente, previo aumento della cauzione di cui al paragrafo 2 fino all'importo totale previsto all'articolo 9 per le quantità per le quali sono assegnati titoli. La domanda di titolo definitivo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

“Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999”.

I titoli definitivi rilasciati sono validi unicamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1.

La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della prova di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9, punto 1, del regolamento (CE) n. 1498/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni giorno lavorativo entro le ore 18, fatta eccezione per le quantità per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione, sia in virtù degli articoli 18 e 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, sia per effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round:

- a) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli di esportazione:

i) previsti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento (codice informatico di comunicazione IDES: 1);

ii) previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 174/1999 (codice informatico di comunicazione IDES: 1);

ed eventualmente, l'assenza di domande di titoli;

- b) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando la data limite per partecipare alla gara nonché le quantità di prodotti su cui verte il bando di gara, oppure, nel caso di una gara aperta dalle forze armate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (¹), senza specificare tale quantità, la quantità approssimativa suddivisa come descritto sopra (codice informatico di comunicazione IDES: 2);

c) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l'organismo che ha indetto la gara, nonché la data e il quantitativo del titolo provvisorio;

d) se del caso, la quantità riveduta di prodotti sui quali verte il bando di gara di cui sopra alla lettera b).»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione